



## COMUNICATO STAMPA

### **Banche: Consob chiarisce con due Comunicazioni**

#### **le informazioni da rendere pubbliche in merito allo Srep**

Le banche soggette al processo di valutazione periodica sull'adeguatezza patrimoniale (Srep, *Supervisory Review and Evaluation Process*), condotto dalle Autorità di vigilanza prudenziale, devono includere nei prospetti le informazioni relative allo Srep in materia di "requisiti prudenziali quantitativi vincolanti" (*Pillar2 Requirements*), cioè i coefficienti patrimoniali minimi obbligatori. Le stesse informazioni devono essere rese anche nei documenti di rendicontazione finanziaria periodica.

È quanto chiarisce Consob in una Comunicazione ([Comunicazione n. 5 del 15 marzo 2019](#)) pubblicata oggi.

Per quanto riguarda, invece, le ulteriori risultanze dello Srep, come ad esempio i "requisiti qualitativi vincolanti" o le raccomandazioni sul capitale (*Pillar2 Guidance*), la Comunicazione chiarisce che è responsabilità delle stesse banche valutare l'eventuale rilevanza di questi dati ai fini delle informazioni da pubblicare nei prospetti e nei documenti di rendicontazione contabile. In particolare, in caso di mancato rispetto delle raccomandazioni sul capitale, Consob specifica che, a suo giudizio, il dato assume rilevanza ai fini delle informazioni da includere nei prospetti.

Le banche devono, inoltre, valutare l'eventuale carattere di informazione privilegiata delle risultanze dello Srep. L'obiettivo è quello di assicurare il rispetto degli obblighi informativi previsti dal Regolamento europeo in materia di abusi di mercato (*Mar, Market Abuse Regulation*). Questo il richiamo di attenzione contenuto in un'altra Comunicazione ([Comunicazione n. 6 del 15 marzo 2019](#)) della Consob, pubblicata oggi.

È responsabilità delle stesse banche, precisa Consob, scegliere di avvalersi del ritardo della comunicazione al pubblico in relazione alle informazioni privilegiate, contenute nella *Srep Letter*.

Roma, 15 marzo 2019